

COMUNE DI ARPINO

INDICE INFOR.	DATA	NOTE										DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
SOSTITUISCE DIS. N°	DEL	LAVORO N°	C	F	R	0	0	1	0	0	0	SCALA:			
SOSTITUITO DAL DIS. N°	DEL	DISEGNO N°	2	0	0	3	0	1	1	0	0				
Legge 447 / 85 e L.R. 18 / 01 REDAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO												Progettazione: <hr/> ING. Enzo QUATTRUCCI <hr/> ING. Marco ROMANO <hr/> ARCH. Mirella CORSETTI <hr/> ING. Federica QUATTRUCCI			
RELAZIONE E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE															
COMUNE DI ARPINO (Provincia di Frosinone)												PROGETTAZIONE E OPERE DI INGEGNERIA: <hr/> REALIZZAZIONI GRANDI OPERE s.r.l. <small>00185 ROMA - VIA MERULANA, 117 P.IVA 05722191003</small>			

INDICE

RELAZIONE

1. Premessa	pag	3
2. Definizioni	6
3. Quadro Normativo di riferimento	8
4. Quadro Conoscitivo	10
5. Modalità Opèrative per l'elaborazione di una classificazione	11
6. Individuazione delle classi	13
7. La rete viaria	15
8. Situazione di criticità	16

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI D'USO

Sommario	pag	17
TITOLO I - disposizioni generali	18
TITOLO II - attività rumorose temporanee	26
TITOLO III - altre attività rumorose	32
TITOLO IV - sistema sanzionatorio e disposizioni finali	33
Appendice: moduli amministrativi	34
allegati cartografici	44

RELAZIONE

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce adempimento all'articolo 6 comma e della Legge quadro n.447/95 e della Legge Regionale n.18 del 3 agosto 2001 costituendo strumento per la gestione delle problematiche connesse con l'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo e un supporto all'applicazione della classificazione acustica, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore, ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici esistenti.

1.2 Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato dall'art. 2 della legge quadro, "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n.447, relativi decreti attuativi e L.R. n.18/2001.

1.3 Competenze comunali

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della Legge Regionale n.18/2001 sono assegnate alle Amm/ni Comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose;
- e. la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche;
- f. le attività di controllo sull'osservanza:
 1. delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 2. della disciplina stabilita dall'art.8, commi 4 e 6, della l.447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 3. della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi dell'art. 5 della l.r.n.18;

- g. il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limiti definiti dalla vigente normativa secondo le modalità di cui all'art. 17 della l.r. n.18;
- h. la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio:
 - 1. dei permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 2. dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al n.1;
 - 3. dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla ostadi cui all'art. 8, comma 6, della l.447/1995;
- i. la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della l.447/1995;
- j. l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
- k. l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art.10, comma 5 della l.447/1995;
- l. l'emanazione di ordinanze con tingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore.

Il Presente Studio costituisce il "Piano di classificazione acustica del territorio Comunale di ARPINO.

La classificazione acustica, intesa come strumento di pianificazione del territorio per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico, è stata introdotta nel nostro paese dal **D.P.C.M. 1/03/91** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". L'art. 2 comma 1 del decreto, infatti, stabiliva che i Comuni dovevano adottare il piano di classificazione (zonizzazione) acustica del territorio.

Il concetto di zonizzazione acustica è stato poi ripreso in maniera più incisiva dalla **legge 447 del 26.10.1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico" attraverso l'art. 6 il quale indica chiaramente che il piano di classificazione acustica del territorio è di competenza del Comune.

Molto schematicamente tale operazione consiste in:

- suddivisione del territorio in 6 zone omogenee sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio (le 6 classi sono già state individuate dal D.P.C.M. 1/3/91 e attualmente confermate dal D.P.C.M. 14.11.1997);
- assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di un valore limite massimo diurno e notturno valido per la rumorosità in ambiente esterno.

La definizione delle classi e i relativi valori limite di emissione, immissione, di attenzione e di qualità, contenuti nel D.P.C.M. 14.11.1997 dal titolo "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" verranno riportati in dettaglio nei prossimi paragrafi.

La classificazione acustica può essere definita come un atto di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

È pertanto fondamentale che essa venga adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante del P.R.G. e che venga coordinata con gli altri strumenti urbanistici di cui i Comuni devono dotarsi (quali, ad esempio: il Piano Urbano del Traffico, ecc.).

È importante inoltre sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro hanno portato la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al D.P.C.M. 1/3/91; infatti nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si deve tener conto che la definizione di zona stabilisce automaticamente:

- i livelli di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di Risanamento Comunale;
- i limiti massimi di immissione ed emissione, i primi riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, i secondi al rumore prodotto da ogni singola sorgente;
- i limiti di qualità da raggiungere nel medio-lungo periodo.

L'adozione del piano di classificazione acustica è solo il primo passo che i comuni devono compiere per la tutela dell'inquinamento acustico del proprio territorio „Successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica la legge 447/95 infatti prevede:

- a. campagne di misure finalizzate alla caratteristica acustica del territorio e quindi alla verifica del rispetto dei valori limite di attenzione assegnati alle zone;
- b. la predisposizione di piani di risanamento acustico nei casi in cui i valori rilevati non rispettano i valori fissati dalla classificazione acustica.

Negli ultimi anni il panorama normativo relativo alla tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e di quello abitativo ha trovato una sua quasi completa definizione.

Integrata dai decreti applicativi e dalla normativa regionale relativa , la legge-quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) obbliga i Comuni alla classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee mediante l'elaborazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte nel PCCA, all'adozione dei piani di risanamento e di regolamenti per la gestione della disciplina di tutela dall'inquinamento acustico, al controllo del rispetto della stessa normativa all'atto del rilascio delle concessioni edilizie, alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore dei veicoli, ed infine alla gestione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

2. DEFINIZIONI

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente Abitativo : ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, **fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.**

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione

Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR) : $LD=LA-LR$

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (Tr): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h.22,00 e le h.6,00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione(T_o): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura(T_m): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Allo stato attuale la normativa statale più significativa in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico è costituita da due testi di legge e più precisamente :

- Il **"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 novembre 1997"** (pubblicato sulla gazzetta ufficiale-serie generale n.280 del 1 dicembre 1997) relativo alla "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- la **"Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995"** (suppl.ord.alla g.u. 30.10.1995,n.254).;
- **Legge regionale n.45 del 6.10.1998** istitutiva dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del lazio (arpa lazio);
- **Legge regionale n.18 del 3.8.2001** "disposizione in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio-modifiche alla l.r. n.14 del 6.8.99".

I valori limite delle sorgenti sonore determinati dal D.P.C.M. 14.11.1997 sostituiscono i vecchi valori stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 che, fissava in via transitoria, i limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in attesa dell'approvazione della cosiddetta legge quadro sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, legge successivamente intervenuta(447/95).

In particolare il D.P.C.M. 01.03.1991 fissava norme transitorie in attuazione della legge 08.07.1986, n.349 che conferiva la necessaria delega a normare in materia.

La **Legge 447/95**, oltre a indicare finalità e dettare obblighi e competenze per i vari Enti, fornisce le definizioni dei parametri interessati al controllo dell'inquinamento acustico. Riportiamo di seguito le principali definizioni perché necessarie all'interpretazione del piano; per tutte le altre non riportate si rimanda alle definizioni citate nelle norme specifiche.

<i>valori limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa;</i>	
<i>valori limite assoluti di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;</i>	
<i>I valori limite di immissione sono distinti in:</i>	<i>valori limite assoluti: sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;</i>
	<i>valori limite differenziali: sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;</i>
<i>valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;</i>	
<i>valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.</i>	

La **classificazione acustica** è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite dalla Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) in cui si applicano i limiti individuati dallo stesso decreto.

TABELLA A Classificazione del territorio comunale (art.1 DPCM 14.11.97)	
classe I	Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
classe II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed <u>assenza</u> di attività industriali e artigianali
classe III	Aree di tipo misto : aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con <u>assenza</u> di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
classe IV	Aree di intensa attività umana - aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
classe V	Aree prevalentemente industriali - aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
classe VI	Aree esclusivamente industriali - aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Classi	TAB. B Valori limite di emissione in dB(A)		TAB. C Valori limite assoluti di immissione in dB(A)		TAB. D Valori di qualità in dB(A)		Valori di attenzione¹ riferiti a 1 ora in dB(A)	
	Diurno ²	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
I	45	35	50	40	47	37	60	45
II	50	40	55	45	52	42	65	50
III	55	45	60	50	57	47	70	55
IV	60	50	65	55	62	52	75	60
V	65	55	70	60	67	57	80	65
VI	65	65	70	70	70	70	80	75

Sia la L. 447/95 che la L.R.T 89/1998 (Norme in materia di inquinamento acustico), stabiliscono il divieto di contatto tra aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore ai 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente, il che significa che le classi devono essere contigue a meno che non esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.

Qualora tale divieto non possa essere rispettato, con riferimento ad aree già urbanizzate, o qualora si verifichi all'interno di un'area il superamento dei relativi limiti di attenzione, i Comuni sono obbligati ad approvare un apposito piano di risanamento acustico.

4. QUADRO CONOSCITIVO

4.1 I Piani urbanistici vigenti e le nuove previsioni

Un primo confronto con il territorio comunale è avvenuto con l'analisi degli strumenti urbanistici esistenti, costituiti dal P.R.T dell'ASI di Frosinone, adottato ma non ancora approvato dalla Regione Lazio, da un P.R.G. Comunale adottato ma non approvato e di conseguenza decadute le norme di salvaguardia perché trascorsi i cinque anni.

Le previsioni di questi piani sono state prese in considerazione, notando che una caratteristica comune è la compresenza, esistente o prevista, di insediamenti residenziali ed attività connesse con la residenza; in particolare, nei centri storici e nelle zone residenziali, è permessa l'apertura di negozi, studi professionali, attività ricreative e culturali e via dicendo, cioè la presenza di quei servizi compatibili con la residenza che rendono vivibile la città stessa collaborando, con la polifunzionalità, proprio alla sua articolazione vitale.

Sono addirittura consentite, attività artigianali "assolutamente innocue, nel rapporto con la residenza, dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, acustico e da traffico. Viceversa, si è tentato di allontanare per quanto possibile dalle zone abitate le grandi attività produttive, creando delle zone ex novo ed inserite nel PRT ASI di Frosinone.

Nonostante queste previsioni, che si sono innestate su una realtà in parte già definita e consolidata, si registra oggi la presenza all'interno del tessuto agricolo od abitato di molti edifici produttivi di una certa dimensione e di un certo peso.

Per quanto riguarda il *territorio aperto*, esso è distinto tra aree con prevalente funzione agricola ed aree boscate. Se nelle aree boscate è vietata ogni attività diversa dal mantenimento e lo sviluppo dell'attività forestale, in quelle a prevalente funzione agricola è prevista l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni "non agricole" compatibili con la tutela delle risorse del territorio, il recupero della viabilità vicinale per l'accessibilità delle aree protette e del patrimonio storico-artistico ed infine il recupero del patrimonio edilizio esistente.

4.2 Rilievi fonometrici

I dati fonometrici a disposizione dell'Amministrazione in fase di elaborazione del presente piano sono scarsi e costituiti solamente da una prova effettuata dall'ARPA a seguito a esposti di cittadini.

4.3 La zonizzazione acustica nei comuni confinanti

Un aspetto della fase conoscitiva ha riguardato il reperimento e l'analisi dei dati relativi alla eventuale classificazione acustica dei comuni confinanti, sia per mantenere la continuità del territorio anche a livello normativo, sia per rispettare la normativa che impone il divieto di contatto tra aree, anche appartenenti a comuni confinanti, qualora i valori di qualità si discostino in misura superiore ai 5 dB.

Tra i Comuni confinanti: Isola Liri, Monte San Giovanni Campano, Sora, Broccostella e Fontechiari si sono dotati di Piano di Classificazione acustica, mentre Casalvieri, Santopadre, Roccasecca e Fontana Liri ne sono sprovvisti

5. MODALITÀ OPERATIVE PER L'ELABORAZIONE DI UNA CLASSIFICAZIONE

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni d'uso dei Piani Urbanistici e delle variazioni in itinere dei piani medesimi.

La classificazione acustica, una volta approvata ed adottata dall'Amministrazione Comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una precisa validità temporale; è pertanto consigliabile recepire nella classificazione del territorio le proiezioni future, purchè non a lungo termine, previste dai piani urbanistici.

E' importante sottolineare che la legge Quadro ha dato maggiore incisività alla zonizzazione acustica del territorio, rispetto al D.P.C.M. 1/3/91. La definizione di zona infatti stabilisce i valori di qualità, da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti, livelli di attenzione, superati i quali deve essere avviato il Piano di Risanamento Acustico, i limiti massimi di immissione ed emissione, che si riferiscono rispettivamente al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti e a quello derivante dalle singole sorgenti.

In linea generale i punti fondamentali da cui si è partiti per elaborare il presente piano sono i seguenti:

1. Evitare eccessive suddivisioni del territorio che avrebbero come risultato una classificazione a macchia di leopardo di difficile gestione;
2. Evitare altresì una eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate;
3. Tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viari o lungo gli elementi fisici naturali (strade, fiumi ecc);
4. Evitare l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiore a 5 dBA. Sarà quindi necessario all'occorrenza se necessaria introdurre delle fasce di rispetto (o di transizione) degradanti, previste nelle aree con limiti acustici superiori, ove sono imposti limiti inferiori. Tali fasce di rispetto dovranno chiaramente non essere acusticamente insignificanti, con larghezza di alcuni metri, al solo scopo grafico di illustrare il passaggio tra aree diverse. Tuttavia è ragionevole prevedere che in alcuni casi, in modo particolare su aree già urbanizzate, vi sia l'adiacenza di zone con livelli sonori assegnati maggiori di 5 BA.

E' da considerare che mentre le aree appartenenti alle classi I, V risultano individuabili a priori, essendo vincolate rispettivamente alla presenza di "aree protette" e di insediamenti industriali, il problema maggiore è l'individuazione delle aree da classificare nelle classi II, III, e IV, data l'opinabilità dei concetti di "zona residenziale" e "zona di intensa attività umana".

Sono stati osservati quindi i criteri generali presenti nella legge, in particolare:

- La proposta è stata sviluppata a partire dalla cartografia del territorio fornita dalla Regione Lazio e dalle indicazioni relative al P.R.T.ASI e a valutazioni fornite dagli Uffici Comunali;
- I confini tra le aree per le quali sono stati assegnati i relativi punteggi e quelle successive, diversamente classificate, corrispondono per quanto possibile a elementi fisici naturali o alle infrastrutture di trasporto esistenti.
- Ove ritenuto opportuno sono stati presi a riferimento i confini delle zone previste dai P.R.G. adottati, o linee che fanno comunque riferimento a confini naturali. Tali confini sono stati considerati in particolare per le zone D individuate dal PRT ASI per le quali è prevista l'eventuale assegnazione a priori **della classe V**
- **Conformemente alle Direttive Regionali si è evitata una zonizzazione troppo frammentata e si è cercato di considerare la rappresentazione di ambiti funzionali significativi.**

6. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI

Seguendo i criteri sopra descritti e d'intesa con gli Uffici Comunali il territorio è stato suddiviso in zone.

A Ciascuna di queste secondo alcuni parametri: densità di popolazione, densità di attività commerciali, terziarie, densità di attività artigianali ed industriali, tipologia ed intensità di traffico è stata attribuita una classe.

Identificazione Classe I

In questa' classe sono state individuate quelle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- I beni paesaggistici ed ambientali vincolati con decreto L.29/06/1939n.1497;
- Le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della L.8 agosto 1985 n.431, quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in zone edificate;
- Il centro storico di "Civitavecchia" in quanto presenta scarsa densità di esercizi commerciali ed è privo di attività terziaria in genere
- Per quanto riguarda invece il presidio ospedaliero(RSA), tutti gli edifici scolastici sia essi adibiti a scuole materne, elementari, medie ed istituti Superiori è stato opportuno classificarli secondo la zona di appartenenza(fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per la protezione acustica sugli edifici interessati).

Identificazione Classe II

In questa Classe sono individuate le aree prevalentemente ad uso residenziale interessate da attraversamento di traffico veicolare locale interno con bassa densità di popolazione con limitata attività commerciale ed assenza di attività industriale ed artigianale: in linea di massima si tratta del Centro urbano e storico del paese.

Dove l'abitare è la funzione prioritaria anche se registra la presenza di attività commerciali per lo più a servizio delle abitazioni di uso primario: generi alimentari, Bar, farmacia ecc.

Identificazione Classe III

Si identificano in questa classe le aree urbane localizzate all'esterno del "centro città" interessate da traffico veicolare sia locale che di attraversamento con presenza di attività miste: per lo più residenza e con la presenza benché minima di attività commerciale artigianale, uffici ecc... Zona di....., ed inoltre tutte le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Identificazione classe V

Rientrano in questa classe le aree a carattere prevalentemente produttivo, industriale o artigianale in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area. Questa caratteristica ci induce a due riflessioni:

1. che nel nostro territorio comunale sia prevalente un'attività imprenditoriale di tipo **piccolo e diffuso**, al di là delle distinzioni formali tra attività artigiane o no.
2. che in questo caso la distinzione, peraltro richiesta dal DPCM 14/11/97 e dalle istruzioni regionali, sia superflua ai fini dell'individuazione delle classi di zonizzazione acustica.

È sembrato quindi opportuno conteggiare le attività industriali insieme a quelle artigianali poiché, visto il numero di addetti e il tipo di attività spesso coincidenti si presuppone che vengano utilizzati macchinari ugualmente rumorosi e che attorno a tali strutture gravitino forme di comunicazione e flussi di traffico simili.

È stato necessario introdurre delle fasce di rispetto (o di transizione) degradanti, di solito previste nelle aree con limiti acustici superiori, ove sono imposti limiti inferiori.

Tali fasce di rispetto dovranno chiaramente non essere acusticamente insignificanti, con larghezza di alcuni metri, al solo scopo grafico di illustrare il passaggio tra aree diverse.

È stato previsto in alcuni casi, in modo particolare su un'area già urbanizzata ed antropizzata che vi sia l'adiacenza di zone con livelli sonori assegnati maggiori di 5dB.

Per quanto riguarda le zone adibite alle attività di spettacolo all'aperto, in luoghi aperti al pubblico, (sagre paesane, rappresentazioni musicali ecc..) non vengono localizzate, ma sono normate dalle Prescrizioni d'uso ed autorizzate ogni qualvolta se ne presenterà l'occasione.

Si tiene a precisare che la classificazione delle aree è avvenuta oltre che tenendo in considerazione gli strumenti Urbanistici, le indicazioni degli Uffici Comunali, anche da una analisi di livelli informativi derivanti da foto o sopralluogo diretto.

7. LA RETE VIARIA

La rete viaria non costituisce di per sé una zona da classificare, ma piuttosto è uno degli elementi che concorrono a definire la classe di appartenenza di una certa area.

Il territorio comunale non è percorso da una viabilità importante a scorrimento veloce, ma da infrastrutture urbane e locali ad eccezione del potenziamento della viabilità prevista dal PTP che dal comune di Arpino passando per Santopadre porta in vAl di Comino

Facendo riferimento al Codice della Strada vengono determinate **le fasce di rispetto**, per le strade di Tipo E ed F dove non è prevista fascia di rispetto, sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza.

Si ritiene che la presenza di file continue di edifici lungo le infrastrutture di trasporto determina di fatto una discontinuità morfologica e quindi una barriera naturale che, ostacolando la propagazione del rumore, può consentire un restringimento di queste fasce, oppure un degradamento più rapido tra le zone, fino al limite di creare veri e propri salti di classe.

Le fasce di rispetto non costituiscono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno semmai considerate come "di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

8. SITUAZIONI DI CRITICITÀ

In riferimento alla legge quadro sull'inquinamento acustico (L.260 del 05/05/1995, n.447) che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori (valori di qualità) si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro; nel nostro caso quando non è possibile rispettare tale vincolo si prevede l'adozione di un piano di risanamento acustico.

Un altro importante fattore di criticità è determinato dalla presenza in classi acustiche di ordine superiore di siti che necessitano di particolare protezione dal rumore: è il caso degli **edifici scolastici**, **della Casa di Riposo** che non sono stati inseriti nella classe della zona di appartenenza nell'ottica di non attuare una parcellizzazione troppo spinta delle zone.

In questi casi risulta comunque importante evidenziare la problematica del sito in questione al fine di mantenere comunque la possibilità di raggiungere più elevati livelli di confort acustico nelle strutture sensibili a mezzo di interventi passivi sugli edifici.

Nelle tavole di Classificazione Acustica sono stati riportati i siti sensibili.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E PRESCRIZIONI D'USO

SOMMARIO

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 2- CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE
- ART. 3- PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTI ACUSTICO
- ART. 4- VALUTAZIONE DI IMPATOACUSTICO
- ART. 5- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
- ART. 6- REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI
- ART. 7- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO II-ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- ART. 8- DEFINIZIONI E DEROGHE

CAPO 1-NORME TECNICHE

Sezione I- CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

- ART. 9- IMPIANTI E ATTREZZATURE
- ART. 10- ORARI
- ART. 11- LIMITI MASSIMI
- ART. 12- EMERGENZE
- ART. 13- SPETTACOLI MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEOI
- ART. 14- LOCALIZZAZIONE DELLE AREE
- ART. 15- ORARI
- ART. 14- LIMITI MASSIMI

CAPO 2-NORME AMMINISTRATIVE

Sezione I- CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

- ART. 17- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 18- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI EDILI E STRADALI
- ART. 19- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 20- AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEEI

TITOLO III-ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- ART. 21- MACCHINE DA GIARDINO
- ART. 22- MACCHINE AGRICOLE
- ART. 23- MACCHINE OPERATRICI
- ART. 24- ALLARMI ACAUSTICI

TITOLO IV-SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 25- SANZIONI
- ART. 26- SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 27- DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/ 95 e della L.R. Lazio 18/ 2001.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/ 95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal DPCM 14.11. 97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione di:
 - infrastrutture ferroviarie, per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, vige il DPR 459/ 98,
 - infrastrutture aeroportuali, nel cui ambito vige il DPR 496/ 97,
 - aree interessate esclusivamente da installazioni militari, per le quali vige il dettato della legge 898/ 76.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Gestione del territorio-Aree con differente classificazione acustica

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di piani urbanistici esistenti e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

SITUAZIONE DI COMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento.

SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. A seguito della classificazione acustica del territorio, se non viene evidenziato in alcun modo il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese ,momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione(variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...)potrebbero portare al superamento dei limiti: In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico, nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione **acustica** evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di

un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti del PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

FASCE CUSCINETTO:Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50m.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- **Gli insediamenti residenziali di nuova costruzione**, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita **valutazione del clima acustico eseguita da un tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;**
- **Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.**

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni,.....)

2. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Tabella 1: valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2 – DPCM 14/ 11/ 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 – DPCM 14/ 11/ 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	Tempi di riferimento
---	----------------------	----------------------

	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite differenziali di immissioni

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 1. infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 3. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella 3: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7 – DPCM 14/ 11/ 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- a. il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **rispetta** i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica: In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- b. il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica: In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
- c. Il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento **non rispetta** i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente: Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/ 95.

ART. 3 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.26 della L.R. Lazio n.18/ 2001, apposito piano di impatto acustico (PIA), redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/ o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

1. Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
2. Mancato rispetto dei limiti
 - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
 - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti. A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 11 della L.R n.18 del 3.08.2001.

Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 3, 4, 14 e 15 della L.R. 18/2001. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

ART. 4 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dall'art. 18 della L.R. Lazio n. 18/ 2001, redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento di:
 1. opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.349/1986;
 2. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/ 95 e di seguito riportate:
 - 2.1 aeroporti, aviosuperfici, eliporti,
 - 2.2 strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/ 1992 e successive modificazioni;
 - 2.3 discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 2.4 impianti sportivi e ricreativi;
 - 2.5 ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- i richiedenti il rilascio:
 1. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 2. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 3. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 4. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/ 1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione revisionale di clima acustico, redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), con le modalità indicate dall'art. 19 della L.R. Lazio n. 18/ 2001:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/ 95.

ART. 6 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' Allegato A del DPCM 15/ 12/ 1997.

ART. 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività' ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio o autorizzati all'esercizio, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento debbono presentare al Comune entro sei mesi dalla stessa data, la documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), di cui all'art. 4 del presente regolamento.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 8- DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/ o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento

CAPO 1 - NORME TECNICHE

Sezione I- CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

ART. 9 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 10 – ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona e' consentito nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

ART.11 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di $Leq\ 70\ dB(A)$. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati.

Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati, è di $Leq\ 65\ dB(A)$. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

ART. 12 – EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di

sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

ART. 13 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 8 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 12 giornate nell'arco di un anno.

ART. 14 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all' art. 13 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto non è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio, ma sarà di volta in volta autorizzata a secondo della localizzazione richiesta.

ART. 15 - ORARI

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART. 16 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB Leq(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998;

CAPO 2-NORME AMMINISTRATIVE

Sezione I - CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI

ART.17 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di cantieri edili e stradali e l'attivazione di impianti mobili sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati negli articoli precedenti, necessita di comunicazione da inviare a Sindaco almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER I LAVORI EDILI E STRADALI

L'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi, deve presentare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), almeno 7 giorni prima dell'inizio della attività, specificando la durata presumibile e la localizzazione.

Le eventuali proroghe dei termini previsti per la conclusione dei lavori, o l'impiego di attrezzature o macchinari ulteriori, per i quali è prevedibile un aumento della rumorosità, dovranno essere comunicati anticipatamente al Comune, per consentire la verifica dei livelli sonori derivanti e l'eventuale necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle precedenti prescrizioni.

Il Sindaco, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Dovrà essere effettuata a cura della ditta appaltatrice una adeguata capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo, e la loro durata, comunicando altresì con congruo anticipo i giorni e gli orari per i quali sono prevedibili le attività rumorose al di sopra dei limiti di rumore indicati dal presente regolamento per l'area interessata.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e riposo, scuole, ovvero in zone poste a classe 1.

La violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari del presente regolamento.

ART.19 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto della localizzazione, dei limiti di rumore e di orario indicati negli articoli precedenti, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

ART. 20 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Le attività rientranti fra quelle individuate come temporanee potenzialmente rumorose che hanno luogo in maniera non continuativa, possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica.

Qualora il livello di emissione derivante da tali attività sia desumibile dalla modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore, sono previste procedure di autorizzazione semplificate.

Per le attività temporanee non si applica il limite di immissione differenziale.

Sono esclusi dal trattamento in deroga e dall'applicazione dei limiti del PCA:

- cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) rumorosità prodotta da attività venatoria

Procedura di autorizzazione

La richiesta va indirizzata al Responsabile della Divisione Urbanistica in carta semplice almeno 15 gg prima dell'avvio delle attività, secondo il fac-simile riportato in allegato.

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga

Limiti di immissione per attività in deroga

Tipo di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione LAeq (*) [dB(A)]
Concerti all'aperto	Fino alle ore 24.00	70
Luna park o circhi	Fino alle ore 24:00	70
Feste popolari, patronali o politiche effettuate all'aperto	Fino alle ore 24:00	70
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	Dalle ore 07:00 alle ore 22:00	70
Mercati e vendite ambulanti	Dalle ore 06:00 alle ore 19:00	70
Spettacoli pirotecnici	Fino alle ore 24:00	-
Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto	Fino alle ore 24:00	70
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Dalle ore 08:00 alle ore 19:00 i giorni feriali Dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il sabato	Secondo l'art.11

CASO A: la concessione della deroga risulta tacitamente rilasciata se dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione e gli orari riportati nella tabella che precede.

CASO B: nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti riportati nella tabella, o nel caso di altre attività ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio comunale competente potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una valutazione di impatto acustico più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche

acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di emissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

Autorizzazione in deroga - Richiesta

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata come da fac-simile allegato deve contenere le seguenti informazioni tecniche:

Elenco sorgenti sonore che verranno utilizzate (tipologia e dati tecnici principali)

Planimetria dell'area in oggetto (tale da identificare la posizione delle sorgenti)

Orario dello svolgimento delle attività

Orario di utilizzo delle principali sorgenti sonore

Durata dell'attività temporanea

Livelli di immissione stimati durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area o presso i ricettori più vicini (*)

Livello massimo di immissione che si intende richiedere in deroga (*)

(*) Da dichiarare solo nel caso B ;in tal caso può essere richiesta una valutazione di impatto acustico a cura di un tecnico competente in acustica ambientale

Autorizzazione in deroga – Rilascio

L'ufficio comunale competente entro 15gg dalla richiesta di autorizzazione rilascia il proprio parere, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, ovvero in eccesso rispetto a quelle indicate all'art. 13, il legale rappresentante pro tempore dell'attività deve presentare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Qualora per occasionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo, ricompresa tra quelle autorizzate ai sensi degli artt. 13 e 14, ritenga necessario superare i limiti di rumore e/ o orario indicati dal regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, secondo le modalità indicata all'art. 17 della L.R.Lazio n° 18/ 2001.

Il Sindaco, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 100 metri da ospedali, case di cura e riposo, scuole, ovvero in zone poste a classe 1.

La violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari del presente regolamento.

TITOLO III-ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 21 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, e nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

ART.22 - MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei suddetti lavori, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

ART. 23 - MACCHINE OPERATRICI

L'impiego temporaneo di macchine operatrici per lo svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campane della raccolta differenziata, di spazzamento e di lavaggio automatico delle strade, nonché di ogni altra attività che comporti l'uso di macchine operatrici, in deroga ai limiti di classificazione acustica, è consentito dalle ore 05:30 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 06:00 alle ore 12:30 dei giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei suddetti lavori, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

ART. 24 - ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti .

TITOLO IV-SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/ 95. Sono fatte salve le sanzioni penali degli articoli 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.26 - SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/ 11/ 97 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento integra e modifica il Regolamento Edilizio Comunale, e ogni regolamento presente.

APPENDICE: MODULI AMMINISTRATIVI

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della Ditta
con riferimento alla domanda di permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione)
de (l'edificio / gli edifici) situati in via al civico n.

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe,
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.
- Allega una specifica relazione sul **clima acustico. (ex art. 8 L. 447/95)**

TABELLA A : CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI.

Categoria A : edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B : REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, LORO COMPONENTI ED IMPIANTI.

Indici di valutazione e livelli sonori massimi.

Categorie	R' _w	D _{2m,nT,w}	L' _{n,T,w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

Grandezze di riferimento.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382: 1997 ; EN ISO 140-7: 1996 ; EN ISO 717-1 -2 -3 : 1997 ; UNI 10708 -1-2-3 : 1997.

<i>T = tempo di riverberazione ;</i>
<i>R'_w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti ;</i>
<i>D_{2m,nT,w} = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata ;</i>
<i>L'_{n,T,w} = livello di calpestio di solai normalizzato.</i>

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici.

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento) ; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{ASmax} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato.

La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{Aeq} entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Per solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

ATTIVITÀ TEMPORANEE

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune die la classificazione acustica dell'area nella quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

- di aver adottato le seguenti misure utili alla mitigazione delle immissioni sonore nelle aree circostanti relative alla attività che si svolgerà i... giorn... dalle ore alle ore

Descrizione delle sorgenti sonore. [eventuale allegato]

.....

.....

Descrizione delle misure di mitigazione adottate : [eventuale allegato]

.....

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m. dall'abitazione acusticamente più vicina, nella quale sarà cioè possibile registrare i livelli più elevati, non supererà idB(A) come L_{Aeq} del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) come L_{Aeq} di un periodo non inferiore ad 60' .

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della legge 447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Per il Comune:

Vista la domanda presentata da , si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 60' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Indicare eventuali prescrizioni specifiche]

[Nel caso in cui le immissioni sonore prodotte dall'attività temporanea possano riguardare aree di comuni confinanti, la proposta di deroga viene inviata all'amministrazione interessata chiedendo una risposta entro 15 giorni. Si può comunicare che, in assenza di risposta entro la data assegnata, si provvederà a rilasciare autorizzazione in deroga nei termini indicati.]

CANTIERI EDILI

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che il cantiere per lavori edili situato in via
- sarà attivo dal giorno al giorno
- che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni da lunedì a
- che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ed il giorno dalle ore alle ore

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti: (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto)

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure.

Descrizione delle misure di mitigazione adottate :

DICHIARA

- che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione più vicina, non supererà idB(A) né come LAeq del periodo soggetto a deroga né come LAeq riferito a 60'.
- Di conseguenza CHIEDE che gli sia concessa, dal giorno al giorno, dalle ore alle ore, deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Per il Comune:

Vista la domanda presentata da

si rilascia deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i dB(A) in qualunque periodo di 60' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente

definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

[Indicare eventuali prescrizioni specifiche]

Per sorgenti le cui immissioni possano giungere a ricettori posti nel territorio di comuni adiacenti, è consigliabile che la domanda venga consegnata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La proposta di deroga dovrebbe essere inviata al Comune interessato con procedura di approvazione con silenzio assenso entro 15 giorni dall'invio.

Richiesta di concessione edilizia, licenza o autorizzazione all'esercizio per attività produttive (art. 8 comma 4 L. 447/95)

(nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, art. 8 comma 4 L. 447/95)

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si trova la sede dell'attività in oggetto: classe , con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni dei propri impianti ed attrezzature saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno delle abitazioni adiacenti;
- allega **documentazione di previsione di impatto acustico** conforme all'art. 10 L.R. n. 52/2000 a firma di tecnico competente in acustica

Richiesta di concessione edilizia, licenza, autorizzazione all'esercizio o denuncia di inizio attività per attività potenzialmente rumorose

(realizzazione, modifica o potenziamento di opere, infrastrutture e insediamenti quali quelli indicati all'art. 8 comma 2 L. 447/95)

Tipologie di opere coinvolte:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della ditta

DICHIARA ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 e art. 10 L.R. 52/2000

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si trova la sede dell'attività in oggetto: classe, con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni dei propri impianti ed attrezzature saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno delle abitazioni adiacenti;
- allega **documentazione di previsione di impatto acustico** a firma di tecnico competente in acustica

Richiesta di concessione edilizia per attività potenzialmente influenzate da sorgenti di rumore (art. 8 comma 3 L. 447/95 e art. 11 L.R. 52/2000)

Tipologie di opere coinvolte:

- A) SCUOLE E ASILI NIDO;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) **nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 art. 8 L. 447/95.**

MODULO DI RICHIESTA

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante del proponente l'opera)

.....

DICHIARA ai sensi dell'art. 8 e 11 L. 447/95

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di e la classificazione acustica dell'area nella quale si collocherà l'opera descritta in oggetto: classe, con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.
- che le immissioni presso i ricettori interni ed esterni saranno tali da rispettare i limiti di zona citati;
- che sarà rispettato il criterio differenziale all'interno degli edifici;
- allega **documentazione di previsione di clima acustico** a firma di tecnico competente in acustica

-Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente

APPENDICE: ALLEGATI CARTOGRAFICI

Gli elaborati planimetrici del territorio comunale, redatta in scala 1:10.000, 1: 5000 costituiscono, insieme alla presente relazione ed alle norme tecniche di attuazione, il Piano di classificazione acustica del Comune di ARPINO.